

Presunzione di demanialità – prova storica contraria - - comuni della Valtellina -

Nel caso di terre aperte al promiscuo godimento vige la presunzione di demanialità; tale presunzione può essere vinta da prove contrarie e fra queste prove sono ammissibili anche le presuntive, specialmente quando si tratti di accertare fatti che per la loro antichità non risultino consacrati in documenti. Nella materia dei demani e degli usi civici incombe l'obbligo della specificazione degli accertamenti, perché gli usi e le consuetudini possono avere variato a seconda delle vicende storico-giuridiche delle diverse regioni del Regno. Per i Comuni della Valtellina, la presunzione della demanialità delle terre può esser vinta dalla prova storica contraria, che dimostri la coesistenza sugli stessi terreni di un diritto di proprietà del suolo spettante ai Comuni, e di un diritto di proprietà delle erbe e del legnatico spettante ai privati riuniti in consorzi. Quest'ultimo diritto non ha natura di uso civico, ma di diritto promiscuo concorrente con l'altro di pertinenza del Comune, e va sciolto e liquidato secondo le norme stabilite dall'art. 8 della legge e 20 e seguenti del regolamento sugli usi civici e i domini collettivi. Le spese possono venir compensate quando e il Comune e consorzi abbiano interesse allo scioglimento della promiscuità, e tale scioglimento sia imposto dall'interesse pubblico ond'è ispirata la legislazione speciale. — Commiss. usi civici Milano, 29 ottobre 1929, Com. Prà Maslino c. Com. Berbenne, Riv. demani, eec., 1930, 235.